



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 52489 R.G.A.C. dell'anno 2018 vertente

tra

██████████ c.f. ██████████ elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico ROMA rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ e dall'avvocato ██████████ per procura su decreto ingiuntivo notificato;

Attrice opponente

e

██████████ S.P.A. c.f. ██████████, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in VIA ██████████ ROMA presso l'avv. ██████████ il quale la rappresenta per procura a margine della comparsa di costituzione;

Convenuta opposta

Oggetto: finanziamento

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: come da citazione e comparsa di risposta.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

██████████ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 11079/2018 emesso in data 11/05/2018 dal Tribunale di Roma su ricorso rg. 29804/2018 con il quale le veniva ingiunto di pagare a favore dell'Istituto di Credito Opposto, la somma di € 19.291,90 oltre interessi convenzionali e spese di procedura quale residuo del finanziamento n. 8228548 del 2 aprile 2010. Nel contratto veniva pattuito un tasso di ammortamento fisso pari al 13,60% per un TAEG del 14,70%.

Parte opponente contestava la titolarità del credito, l'ammontare della somma e la prescrizione della pretesa avversaria.



Si costituiva la banca [REDACTED] contestando interamente quanto dedotto dall'attore e producendo tutta la documentazione contrattuale.

Nel corso del giudizio, il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co. 6 c.p.c.

Scambiate le memorie ex art 183 c.p.c., l'attore chiedeva, in via istruttoria, ammettersi consulenza contabile.

Il Giudice rigettava le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/11/2022.

L'opposizione è infondata.

Parte opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto di finanziamento e la ricezione della relativa somma. Appare quindi tenuta per legge alla restituzione dell'importo finanziato, non avendo dato prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa attorea.

Il tasso corrispettivo pattuito per il mutuo de quo (13,60%) risulta inferiore al tasso soglia per la categoria pari – all'epoca -al 19,51% così come il tasso moratorio pattuito.

Parte opponente rileva poi la mancata comunicazione della cessione del credito, eppure risulta atto di cessione notificato a mani proprie in data 9 agosto 2016. Anche qui la firma apposta sulla raccomandata non appare disconosciuta.

Parte opponente eccepisce da ultimo la prescrizione del credito. La rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determina tuttavia il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori: per tali versamenti, e per i relativi interessi, non può dunque trovare applicazione l'art. 2948 cod. civ., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cass., 10-9-2010, n. 19291; Cass., 29-1-1999, n. 802; Cass., 30-9-2002, n. 12707). A riguardo, si richiama il seguente provvedimento: "la prescrizione quinquennale, prevista dall'art.2948, comma 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici; la prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, Id. n. 802/1999, n. 1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006).

Occorre quindi procedere alla corretta individuazione del *dies a quo* in tema di prescrizione, coincidente, unicamente, con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto. Infatti, "trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo" (cfr. Cass., 10-9-2010, n. 19291).

È documentale che il contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 02/04/2010, preveda il rimborso della somma erogata in n. 72 rate mensili (cfr. DOCC. 2-6 fascicolo monitorio). Pertanto, posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 30/03/2016, il diritto di credito non può ritenersi prescritto.

Le spese seguiranno la soccombenza.



P.Q.M.

Il tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe

- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11079/2018 emesso in data 11/05/2018 dal Tribunale di Roma;
- Condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] spa le spese di lite per complessivi euro 4.500,00 di cui euro 900,00 per lo studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.600,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.

Roma il 20/02/2023

Il giudice

Andrea Postiglione

